

f) Sesta Commissione: disciplinare.

Detta Commissione ha due diverse competenze e precisamente:

1) avvio e conduzione dell'istruttoria in ordine agli illeciti disciplinari contestati a carico dei giudici tributari, su iniziativa dei titolari dell'azione; predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 545/92;

2) valutazione di tutte le ipotesi di decadenza previste dall'art. 12 del D.Lgs. 545/92, ad eccezione di quelle di cui alla lettera b) n. 1 che si riferiscono alle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 stesso D.Lgs..

In particolare la Commissione predispone le proposte di apertura del procedimento, le proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari, il decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari stessi; forma l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa dalle funzioni. Ha inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle Commissioni tributarie e di predisporre ispezioni.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, la Commissione, predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione e di convocazione dei giudici interessati.

Predispone, infine, le delibere di decadenza e formula la proposta di presa d'atto dei decreti di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La Commissione tiene il registro degli esposti dei giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, quello delle iniziative disciplinari, il registro relativo alle convocazioni, agli esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza ed, infine, quello dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie.

Si riportano di seguito i dati relativi ai procedimenti disciplinari di cui la Commissione si è fatta promotrice nel corso dell'anno 2004, predisponendo schemi di delibera e quant'altro necessario.

I procedimenti disciplinari avviati sono stati 15, tutti ad iniziativa del Presidente delle Commissioni Tributarie Regionali. Gli illeciti contestati sono: 3 per tardivo deposito di sentenze, 3 per pendenza di procedimento penale, 8 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico, 1 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Dal canto suo il Consiglio, nel corso del medesimo anno, ha definito n.14 procedimenti disciplinari, precisamente con:

una condanna con l'applicazione della sanzione dell'ammonimento per comportamento non conforme ai doveri o la dignità del proprio Ufficio;

tre assoluzioni, di cui una per contestato tardivo deposito di sentenze e due per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio Ufficio;

una dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sul procedimento disciplinare.

Sempre nel corso nel 2004 sono stati sospesi due procedimenti disciplinari (ex art.11, Il comma del Regolamento disciplinare) ed emessi n.7 provvedimenti di sospensione dalle funzioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del già citato Regolamento.

Le impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari sono state n. 4.

Con riferimento ai procedimenti di decadenza di cui si è detto, la Commissione, sempre relativamente all'anno 2004, ha proposto:

- n. 14 schemi di delibera di apertura di procedimento di decadenza;
- n. 6 schemi di delibera di decadenza;
- n. 7 schemi di delibera di archiviazione per procedimenti di decadenza;
- n. 11 schemi di delibera di presa d'atto di decreti di decadenza;

g) Settima Commissione: contenzioso.

Malgrado la lieve flessione – rispetto agli anni precedenti – delle impugnative proposte dagli interessati, avverso le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e dei conseguenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'attività della Commissione è stata notevole.

Essa comporta l'esame, lo studio e l'approfondimento dei ricorsi giurisdizionali, con la conseguente predisposizione delle relazioni all'Avvocatura dello Stato, contenenti osservazioni e difese per consentire la costituzione e la resistenza in giudizio nei predetti ricorsi. Opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura ed il T.A.R., al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, la Commissione, dopo aver valutato i motivi dell'impugnativa, predispone le necessarie relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, la Commissione, una volta ritenuti fondati i motivi posti alla base delle varie tipologie di ricorsi, predispone i necessari provvedimenti di autotutela.

Nell'anno 2004, a fronte di altrettanti ricorsi proposti avverso le delibere consiliari o i decreti ministeriali, sono stati elaborati 14 rapporti per le Avvocature dello Stato.

I rapporti, invece, relativi ai ricorsi di appello davanti al Consiglio di Stato, avverso le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, sono stati 9; solo 1 ha riguardato l'impugnativa di ordinanze cautelari.

Quanto ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, sono stati sottoposti al Consiglio 3 rapporti per il Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Le prese d'atto dei favorevoli provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa e del Capo dello Stato (ordinanze cautelari, sentenze e decreti di rigetto dei ricorsi), adottate per altrettanti procedimenti giurisdizionali o amministrativi, sono state 21.

Anche per l'anno 2004, sono stati predisposti per il Dipartimento per le Politiche Fiscali (sebbene in misura inferiore rispetto agli anni precedenti), i rapporti concernenti gli inviti all'Avvocatura Generale dello Stato ad impugnare per Cassazione le numerose sentenze pronunciate in via equitativa dai Giudici di pace, che avevano riconosciuto ai magistrati tributari la spettanza dell'indennità giudiziaria.

In particolare, i rapporti sono stati 20, mentre 8 sono state le prese d'atto delle favorevoli sentenze della Suprema Corte.

h) Ottava Commissione: contabilità ed amministrazione

La Commissione, nel sovrintendere l'attività dell'Ufficio 8° ha provveduto in adempimento dei compiti previsti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento - in conformità all'attività prestabilita - ad adottare i seguenti provvedimenti poi sottoposti alla deliberazione del Consiglio:

- Esame e studio di quesiti in merito al trattamento economico dei giudici tributari:
Totale delibere n. 33
- Predisposizione di delibere in merito al funzionamento delle Commissioni Tributarie nonché, su problematiche inerenti il funzionamento delle stesse:
Totale delibere n. 24
- Esame delle richieste di liquidazione onorari pervenute dalle Avvocature dello Stato e predisposizione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza:
Totale delibere n. 3
- Esame e studio di pratiche per cui non si è ritenuto opportuno predisporre proposte di delibere:
Totale n. 55

Inoltre, sono stati predisposti n. 2 schemi di risoluzione in merito, rispettivamente, all'adozione di un nuovo logo per le CC.TT. ed agli interessi e rivalutazione monetaria sui compensi dei giudici tributari.

Si rappresenta, da ultimo, che la Commissione ottava, nel corso del 2004, ha provveduto :

- alla redazione di n. 15 verbali delle sedute tenute dalla Commissione Amministrazione e Contabilità;
- all'aggiornamento e tenuta del registro della Commissione suddetta, ove le pratiche sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono all'Ufficio.

Ha operato, peraltro, in stretto contatto con il Comitato di Presidenza specie per l'attività del Servizio Ragioneria. (Ufficio IX)

Capitolo II

1. L'attività del Consiglio

Subito dopo il proprio insediamento avvenuto nel marzo 2003, questo Consiglio ha effettuato una sostanziale modifica strutturale al proprio interno.

Attesa anche la diversa e allargata compagine (nella quale sono entrati i componenti di nomina parlamentare), ha articolato la propria composizione in otto Commissioni – organi collegiali composti da almeno 3 componenti – ciascuna delle quali, come si è già visto, ha una sua specifica ed in qualche misura, autonoma competenza e coordina il corrispondente ufficio.

Da quanto sopra detto, si evince che la quasi totalità delle attività strettamente amministrative svolte dal Consiglio (delibere, risoluzioni, pareri, ecc.), rappresentano le valutazioni e le relative decisioni in ordine a tutte le proposte o richieste formulate, dalle singole Commissioni, che, come è noto, non hanno alcun potere decisionale.

L'attività dell'organo di autogoverno dei giudici tributari, nell'anno 2004, si è articolata in 39 sedute, nelle quali sono state adottate complessivamente 2.349 delibere; sono state effettuate 37 audizioni nel corso di procedimenti disciplinari e/o per incompatibilità, nonché, 10 risoluzioni e 6 pareri.

E' stata anche adottata una delibera che ha disposto l'ispezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese svolta nei giorni 11 e 12 marzo 2004.

Ulteriore qualificante attività del Consiglio è quella del costante raccordo con il Comitato di Presidenza, i cui compiti sono previsti dall'art. 9 del Regolamento interno e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. E' un organo questo, presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, del quale fanno parte i due Vice Presidenti ed altri due componenti, che svolge un'attività di iniziativa e di indirizzo sotto il profilo contabile e amministrativo.

Nel corso dell'anno 2004, il Comitato ha effettuato 34 sedute, nelle quali ha adottato 136 proposte di delibera in materia per lo più contabile, riguardanti la contrattistica e gli atti squisitamente contabili (consuntivo 2003 e verifiche trimestrali sotto il controllo del Collegio dei Revisori).

Il Consiglio ha dedicato particolare attenzione anche all'aggiornamento ed alla formazione dei magistrati, e, sul punto, ci si riporta a quanto esposto nella lettera c) del primo capitolo.

Va sottolineata, infine, l'attività che si è posta in essere con riferimento all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. In esecuzione della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 27 maggio 2003 e delle risoluzioni nn. 8/2003 e 9/2003, il Consiglio ha organizzato, per la prima volta nel 2004, le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, cerimonie che si sono svolte nelle singole sedi delle Commissioni tributarie regionali, nei mesi di gennaio e febbraio.

I risultati ampiamente positivi, registrati attraverso la convinta e numerosa partecipazione di tutte le Autorità invitate, degli operatori della Giustizia tributaria e dei suoi utenti, hanno dimostrato la validità delle argomentazioni, che indussero il Consiglio ad adottare quella iniziativa, che si colloca nella scia di analoghe manifestazioni che, per obbligo normativo, vengono tenute dagli Organi delle altre giurisdizioni. Effettivamente ogni singola cerimonia, cui ha partecipato sempre un delegato del Consiglio, ha rappresentato un importante momento di riflessione sui complessi problemi della giustizia tributaria e di pacato confronto tra magistrati, appartenenti ad ordini professionali, autorità locali e contribuenti. Ogni settore – ovviamente anche le associazioni di categoria – non ha tralasciato di far sentire la propria voce, evidenziando carenze e formulando proposte, finalizzate ad una migliore organizzazione dell'attività dell'anno giudiziario che andava ad aprirsi.

2. La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si articola, com'è noto, in *Segreteria Amministrativa*, *Segreteria Tecnica* e *Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica*.

In particolare, la Segreteria Amministrativa si compone di 5 elementi di cui due di Area C2 che attendono alle questioni di maggior rilevanza (decreti, corrispondenza con il DPF, relazioni sindacali e relazioni di particolare importanza in stretta collaborazione con il Segretario Generale) e tre unità di Area B che espletano attività relativa alla gestione del Personale (rilevazione delle presenze, visite fiscali e corrispondenza interna tra il Servizio di Ragioneria ed il Segretario Generale per i molteplici adempimenti di relativa competenza). La predetta Segreteria ha utilizzato, nel corso dell'anno di riferimento, complessivamente n. 1.912 protocolli e l'attività effettivamente espletata nell'anno 2004, può essere quantificata in circa 150 atti tra provvedimenti e comunicazioni relativi alla elaborazione e gestione di:

- 1) assenze del Personale (art. 21), richieste visite fiscali;
- 2) cause di servizio;
- 3) organizzazione Forum P.A.
- 4) programmazione operativa
- 5) relazione al conto annuale
- 6) relazioni sindacali
- 7) seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del Personale
- 8) part time, pagamento fatture e comunicazioni varie, ecc.

A tali attività, occorre aggiungere:

- la gestione dell'Archivio che, nel periodo in esame, ha curato, a seguito delle vicende personali dei giudici tributari, la movimentazione ed eliminazione di circa 2000 fascicoli ed ha utilizzato un quantitativo di protocolli pari a n. 16.415. A questa attività va aggiunta la trasmissione e la ricezione di circa 3000 fax e la gestione della corrispondenza sia in arrivo che in partenza pari a circa 8000 note per voce. L'archivio si compone di 7 elementi;
- la gestione del servizio di portineria e quello di anticamera, cui attendono tre dipendenti di Area A1 (supportati, non di rado, anche dagli autisti quando non impegnati nella conduzione delle auto di servizio);
- la gestione del servizio automobilistico, composto complessivamente da 5 elementi;
- la gestione del servizio centralino svolto da 3 unità.

La Segreteria Tecnica, che è composta di tre unità, è il perno attorno al quale ruota tutta l'attività del Consiglio e del suo stesso Presidente. Le principali competenze di detto ufficio sono (non è possibile fare tuttavia un'elencazione esauriente):

- 1) la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e del Comitato di Presidenza;

- 2) preparazione di tutte le sedute del plenum che si esplica dalla raccolta degli atti per la predisposizione degli ordini del giorno fino all'esecuzione delle relative delibere del Consiglio;
- 3) tenuta dell'archivio di tutta l'attività svolta dal Consiglio;
- 4) raccordo tra le Commissioni e la Presidenza;
- 5) supporto a tutta l'attività del Presidente, sia all'interno del Consiglio che all'esterno, seguendo e curando le relazioni che la massima autorità del Consiglio stesso deve intrattenere con le altre istituzioni.

Nel corso del 2004, la Segreteria tecnica ha predisposto n. 39 verbali relativi alle rispettive sedute consiliari, ha elaborato, con l'ausilio di registrazione audio, le 37 audizioni dei convocati sottoposti a procedimenti disciplinari o di incompatibilità, redigendo, poi, i relativi verbali. Ha elaborato, altresì, n. 34 verbali delle sedute del Comitato di Presidenza, con i conseguenziali adempimenti.

La *Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica* ha in primo luogo provveduto alla gestione del sito web e degli accessi internet nonché della posta elettronica del Consiglio e delle caselle nominali degli impiegati. Il numero di pratiche trattate a mezzo posta elettronica del Consiglio è stato pari a n. 140; ad esso deve aggiungersi la trattazione di 584 pratiche inerenti l'attività della stessa Segreteria Informatica. In particolare, per quanto concerne la gestione dinamica delle delibere consiliari, nell'anno di riferimento si è arrivati ad informatizzare circa 3000 delibere. Contestualmente, la *Segreteria Informatica* ha provveduto ad interagire con gli Uffici del Dipartimento per le Politiche Fiscali e con SOGEI, al fine di verificare la funzionalità della procedura in dotazione alle Commissioni Tributarie. Deve essere, inoltre, considerata la raccolta dei dati utili alla gestione dei compensi ai giudici tributari ed alle necessità di rilevazione statistica del Consiglio, nonché, la gestione e verifica delle procedure informatiche messe a disposizione del Consiglio.

Contestualmente a tale attività, la Segreteria Informatica ha continuato a partecipare a gruppi di lavoro unitamente al DPF e SOGEI, concernenti la "Trasmissione telematica degli atti delle Commissioni Tributarie" ed il "Miglioramento della Giustizia Tributaria".

Proprio nell'ottica del miglioramento e dell'efficienza della giustizia tributaria, il Consiglio di Presidenza ha valutato la forte utilità per i componenti delle Commissioni Tributarie di potere usufruire della banca dati denominata Italgire Web, gestita dalla Corte Suprema di Cassazione. Pertanto, anche alla luce della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 181 del 04/08/04 del D.P.R. 195/04, il quale, all'art. 5, ha esteso la gratuità del servizio di accesso alla menzionata banca dati anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio; è stata programmata ed attuata la sottoscrizione di una specifica intesa operativa con il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione.

A seguito dell'accordo su citato, i componenti delle Commissioni Tributarie potranno essere abilitati al collegamento gratuito con il sistema Italgire Web e le credenziali di accesso al servizio verranno fornite, a richiesta degli interessati, dalla

Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

L'anzidetto accordo ha previsto, inoltre, l'organizzazione di corsi gratuiti di introduzione all'utilizzo della applicazione Italgire Web, da effettuarsi presso il Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione e tenuti da qualificato personale della medesima struttura; i corsi saranno disponibili per quanti ne facciano richiesta a mezzo di domanda di partecipazione, da inviare sempre alla Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche di questo Consiglio, la quale provvederà, unitamente al CED Cassazione, a coordinarne l'aspetto operativo e logistico.

Appare, infine, utile richiamare l'attività propedeutica all'informatizzazione del processo tributario, posta in essere dal Consiglio di Presidenza.

In questi ultimi anni la pubblica amministrazione è stata investita da processi di cambiamento e di modernizzazione, i quali hanno determinato necessità di un profondo stravolgimento nella individuazione e nell'esecuzione delle attività di competenza diretta ed in quelle di relazione tra organi o centri di gestione, sia a livello di amministrazioni centrali, che di semplici uffici operativi o di amministrazioni locali.

Nei percorsi che stanno conducendo alla Pubblica Amministrazione del futuro, troviamo certamente i complessi ed impegnativi processi di trasformazione di quelle attività, interne ad uffici e settori di amministrazioni o di scambio e comunicazione tra esse e/o con i privati cittadini, fino a ieri effettuate esclusivamente a mezzo di supporti cartacei, anche più o meno informatizzati, e destinate ad essere "dematerializzate" diventando flussi telematici.

In questo contesto si inseriscono i lavori relativi alla creazione o trasformazione delle infrastrutture tecnologiche e dei supporti normativi, che porteranno il Processo che si svolge innanzi alle Commissioni Tributarie (Processo Tributario) da una operatività basata oggi esclusivamente sulla produzione cartacea e sulla presenza fisica in sede dibattimentale, a rapporti "virtuali", attraverso una rete telematica, garantiti dagli opportuni strumenti di certificazione digitale.

Allo scopo di realizzare il progetto di trasferire on line i servizi all'utenza interessata dal Processo Tributario, con Decreto Direttoriale del 08 luglio 2002 è stato istituito un apposito "*Gruppo di Lavoro*" presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali, composto da rappresentanti del detto Dipartimento, da un funzionario dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, da funzionari della società d'informatica S.O.G.E.I. e da consulenti esterni, avente ad oggetto il "Deposito e la consultazione telematica degli atti presso le Commissioni Tributarie".

Quando il progetto "Processo tributario telematico" sarà realizzato, gli utenti, sia le parti in causa sia il personale delle Commissioni Tributarie, potranno depositare il ricorso e produrre memorie e documenti elettronici tramite collegamenti telematici (gli atti saranno corredati dalla firma digitale). I primi accederanno ai servizi tramite il portale internet della Giustizia Tributaria, appositamente realizzato, in cui saranno

raccolti i servizi offerti dalle commissioni tributarie, i secondi accederanno tramite la intranet del Dipartimento per le Politiche Fiscali.

A completamento dell'infrastruttura tecnologica è prevista l'implementazione delle funzioni con l'“*Ambiente Giudice*”: questa voce offrirà ai giudici la possibilità di inviare, dalla propria postazione domestica, le sentenze approntate al Segretario della Commissione per il deposito della stessa; al giudice sarà, inoltre, permesso di accedere e gestire una “agenda informatizzata” delle proprie udienze ed i relativi fascicoli processuali, oltre che a disporre di banche dati sulla normativa e sulle tendenze giurisprudenziali, quali strumenti di supporto ad una più efficace attuazione della giustizia tributaria.

Parallelamente allo svolgimento delle attività mirate alla realizzazione e sperimentazione delle applicazioni informatiche necessarie alla realizzazione del progetto in argomento, è stato necessario provvedere alla stesura di una proposta di decreto per l'adozione di un “Regolamento recante la disciplina sull'uso dei sistemi informativi e telematici nel processo tributario”, attraverso il quale deve essere disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nelle attività strumentali del processo tributario allo scopo di definire nel dettaglio i principi generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il “Regolamento” intende dettare, in tema di formazione, trasmissione, comunicazione e notificazione di documenti informatici con riferimento al processo tributario, una disciplina valevole per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza incidere in alcun modo sulle disposizioni sostanziali dello stesso (adempimenti, termini, contenuto degli atti, ecc.).

In altri termini, l'attività informatica disciplinata dal regolamento si affianca a quella ordinaria in forza della già avvenuta equiparazione normativa dei documenti informatici a quelli su supporto cartaceo, oltre che del principio generale di “*libertà delle forme*” di cui all'art. 121 del Codice di Procedura Civile. Peraltro, proprio al giudizio civile, fa espresso riferimento il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che regola il processo tributario, laddove, all'articolo 1, comma 2, rimanda, per quanto non disposto dal decreto stesso, alle norme del codice di procedura civile.

Il “Regolamento recante la disciplina sull'uso dei sistemi informativi e telematici nel processo tributario” in oggetto rientra tra gli atti di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), e comma 4, della Legge n° 400 del 1988 e, pertanto, è soggetto ad essere emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

I lavori di predisposizione del “Regolamento” sono iniziati nel corso dell'anno 2003, dopo una complessiva valutazione favorevole da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla luce della previsione normativa in base alla quale esso deve essere chiamato ad esprimere il proprio parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni che comunque riguardino il funzionamento delle Commissioni Tributarie. Il medesimo “Regolamento” ha, inoltre ricevuto dal Consiglio di Presidenza un successivo specifico parere, nel quale sono state evidenziate alcune osservazioni e suggerimenti da apportare alla bozza di testo, le

quali osservazioni sono state prontamente recepite dal Gruppo di Lavoro, prima della sottoposizione del D.P.R. ai successivi visti e pareri previsti dalla normativa vigente.

Alla fine dell'anno 2004 l'iter del "Regolamento" non risulta ancora completato, mentre risultano in fase avanzata la sperimentazione della applicazione tecnologica presso alcune Commissioni Tributarie, con il coinvolgimento di Uffici delle Entrate e gruppi di Professionisti locali.

Infine, si segnala che questo Consiglio, nel corso dell'anno 2005, ha previsto l'istituzione di un'apposita Commissione interna preposta all'informatizzazione del processo tributario per lo studio preliminare degli aspetti normativi che verranno sottoposti al parere del Consiglio di Presidenza ed allo scopo di agevolare l'iter del progetto per una rapida realizzazione, auspicandone la presentazione pubblica al più presto.

PARTE SECONDA

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capitolo I

1. L'attività giurisdizionale delle Commissioni.

a) Dati statistici.

Anche quest'anno, l'esame dei dati statistici, relativi all'anno 2004, evidenzia la tendenza alla riduzione dei procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie, ad ulteriore conferma della funzionalità e dell'efficienza del sistema.

I procedimenti complessivamente sopravvenuti nel corso dell'anno 2004, sono stati 217.491, a fronte dei 335.739 definiti con provvedimenti depositati nel corso dello stesso anno. I ricorsi sono, pertanto, così diminuiti: dai 794.274 pendenti al 1° gennaio 2004, si è giunti ai 676.026 al 31 dicembre dello stesso anno, con una riduzione al 14,89%.

In particolare, dai 205.501 ricorsi presentati alle Commissioni tributarie provinciali, nell'anno 2003, si è passati ai 174.760, presentati innanzi alle stesse Commissioni Provinciali nell'anno 2004. Gli appelli proposti, invece, dinanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, sono passati dai 47.658 del 2003, ai 42.731 del 2004.

b) L'attività delle Commissioni tributarie regionali.

I dati provenienti dalle Commissioni tributarie regionali, come già detto, confermano la tendenza alla riduzione dell'arretrato. Sul piano della produttività la Commissione regionale che ha fatto registrare il maggior numero di sentenze pro-capite, depositate nel 2004, è ancora una volta la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con una media di 106 decisioni per giudice. Nelle altre Commissioni tributarie regionali la media risulta relativamente più bassa, non per un minore impegno dei magistrati tributari a svolgere il proprio lavoro, ma a seguito delle minori sopravvenienze e quindi della riduzione dell'arretrato. Ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria si attesta su una media pro-capite di 65 sentenze; la Commissione Tributaria Regionale della Campania su 42; la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata su 38; la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna su 37; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio su 34. Volendo indicare una media nazionale, si può affermare che ogni giudice tributario d'appello ha trattato 8,46 ricorsi per udienza, con una punta massima, per la Commissione Tributaria Regionale Umbria, di 21,47 ricorsi.

Un quadro riassuntivo concernente le Commissioni tributarie regionali fornisce i seguenti dati:

- a) procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie regionali al 31 dicembre 2003: n° 144.460;
- b) ricorsi sopravvenuti nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004: n° 42.731;
- c) decisioni pronunciate nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004: n° 50.368;
- d) pendenze risultanti al 31 dicembre 2004: n° 138.418.

c) L'attività delle Commissioni tributarie provinciali.

Anche l'analisi dei dati provenienti dalle Commissioni tributarie provinciali, conferma il dato evidenziato più volte, riassumibile nell'eccellente funzionalità delle Commissioni tributarie.

L'arretrato giacente presso le Commissioni tributarie provinciali è, salvo minime eccezioni, in costante discesa, come del resto è facilmente deducibile confrontando i dati della presente relazione con gli analoghi dati forniti per lo scorso anno. Al riguardo, si riporta il numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2004, presso le 11 Commissioni tributarie provinciali con maggiore arretrato, raffrontato al numero dei ricorsi giacenti presso le stesse al 31 dicembre 2003:

Commissione	Pendenti 31/12/04	al	Pendenti 31/12/03	al	Diminuzione percentuale
ROMA	98.439		126.435		- 22,14%
COSENZA	50.844		80.357		- 36,73%
BARI	30.421		42.436		- 28,31%
TARANTO	29.329		32.715		- 10,35%
PALERMO	26.497		29.881		- 11,32%
NAPOLI	25.949		46.084		- 43,69%
CATANIA	16.099		20.694		- 22,20%
BOLOGNA	14.792		21.291		- 30,52%
VARESE	13.049		15.985		- 18,37%
MILANO	11.799		13.102		- 9,95%
FOGGIA	9.448		11.769		- 19,72%

E' opportuno specificare, che, dai dati sopra esposti, non si deve erroneamente dedurre che la produttività dei magistrati in servizio presso le Commissioni dinanzi indicate sia inferiore a quella dei loro colleghi di altre Commissioni. Invero, dal raffronto dei dati relativi al numero di sentenze mediamente pronunciate, nell'anno in trattazione, dalle suddette 11 Commissioni Tributarie Provinciali, si evince, che, buona parte di queste, ha un indice di lavoro superiore alle altre che non evidenziano questa sofferenza:

Commissione	Numero pronunciamenti assunti
CATANIA	179
NAPOLI	163

LUCCA	143
ROMA	137
BRINDISI	132
VARESE	82
RIMINI	81
AGRIGENTO	75
CATANZARO	74
COSENZA	69
ISERNIA	66
SALERNO	64
VITERBO	58
UDINE	58
VERCELLI	47

Il dato relativo al numero di ricorsi trattati per udienza da quelle Commissioni, è pari ad una media nazionale di 9,94, con una punta massima registrata, nella Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, di 22 ricorsi mediamente trattati per udienza.

Per completezza si deve puntualizzare che dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, nell'anno 2004, sono state trattate 54.345 istanze relative a provvedimenti cautelari, ex art. 47 D.Lgs.546/92. Nell'anno precedente, il numero fu, invece, di 62.421. Le istanze che hanno trovato accoglimento sono in percentuale del 30,61% a fronte del 34,9% dell'anno 2003.

Già nella precedente relazione, il Consiglio auspicava l'estensione della competenza in materia cautelare anche ai giudici di secondo grado. Poiché, nella miniriforma testè approvata, questa modifica non è stata inserita, si ribadisce, in questa sede, l'auspicio più volte formulato.

d) Esiti dei ricorsi con particolare riferimento all'Amministrazione Finanziaria.

Dalle relazioni fatte pervenire dai Presidenti di Commissione tributaria, si possono dedurre i dati relativi alla soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nel corso dell'anno 2004.

La percentuale di detta soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione si attesta in primo grado sul 54,24 % e in appello sul 56,52%.

Non si può non rappresentare a questo punto, quanto già evidenziato da alcuni Presidenti di Commissione, circa, il tipo di difesa dell'Amministrazione che, a volte, appare carente o insufficiente. Sembrano frequenti, invero, i casi in cui l'Amministrazione Finanziaria, o non si costituisce in giudizio, o, ancorché costituita, non compare in udienza.

Si riportano qui di seguito i dati relativi alla percentuale di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria in alcune Commissioni, dai quali dei detti dati, è possibile ricavare il minimo ed il massimo delle percentuali di dette soccombenze.

Commissione	Percentuale di soccombenza
CTP LA SPEZIA	79,72
CTP RIMINI	78,44
CTP CHIETI	77,96
CTP SIRACUSA	76,45
CTP ISERNIA	75,90
CTP CALTANISSETTA	75,82
CTP NAPOLI	75,35
CTP CAMPOBASSO	74,06
CTR MOLISE	72,65
CTP PIACENZA	72,49

Commissione	Percentuale di soccombenza
CTR AOSTA	22,22
CTP VERBANIA	26,19
CTP CUNEO	28,25
CTP BELLUNO	28,95
CTP NUORO	35,79
II GRADO TRENTO	38,60
CTP PERUGIA	40,18
CTP SIENA	40,28
CTP CAGLIARI	40,39
CTP COMO	41,20